

CODICE DEONTOLIGICO AIESiL

Art. 1 - Obiettivo

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 2 - Rapporti del Socio AIESiL con i colleghi

1. Ogni Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi - professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l'offerta di vantaggi o di assicurazioni esterne al rapporto professionale.
2. Il Socio non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o comunque conferiti dal Committente o dal Datore di lavoro. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo con l'accordo del Committente.
3. Il Socio che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all'Associazione, commette mancanza professionale.

Art. 3 - Rapporto del Socio AIESiL con l'Associazione

1. Il Socio considera AIESiL come Associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri Soci e con i soggetti a cui è rivolta l'attività professionale.
2. Il Socio deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.
3. Il Socio accetta ed osserva lo statuto, il codice deontologico AIESiL, le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra AIESiL e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale.



La Sicurezza sul lavoro ci unisce alla vita...

4. Il Socio deve essere in regola con la quota annuale prevista per l'iscrizione all'Associazione.

Art. 4 – Obbligo di riservatezza

Il Socio deve trattare con alto livello di protezione le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione.

Art. 5 - Incarichi associativi

1. Il Socio non può operare a nome dell'AIESiL se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell'Associazione da esso autorizzato.
2. Il Socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall'Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.

Art. 6 – Incarichi Professionali: Responsabilità

1. Nell'espletamento della propria attività professionale, il Socio:
 - a) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza. Egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente o Datore di lavoro. Può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità;
 - b) deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento;
 - c) deve adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato.
2. Il Socio che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l'incarico, informerà tempestivamente il Committente o Datore di lavoro e faciliterà il compito del suo successore.



La Sicurezza sul lavoro ci unisce alla vita...

Art. 7 – Benefici Personali

1. Il Socio può utilizzare appartenenza all'AIESiL solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.
2. L'operato del Socio per conto ed a favore dell'AIESiL solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.
3. L'operato del Socio per conto ed a favore dell'AIESiL deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati al Socio dietro approvazione del Consiglio Direttivo o da altro organo AIESiL ad esso autorizzato.

Art. 8 - Compensi professionali e/o retribuzioni

1. I compensi per le prestazioni professionali e/o retribuzioni vanno riferiti alle leggi esistenti, ai contratti di lavoro, alle tariffe di mercato. L'Associato proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto;
2. Quando più Soci formano un collegio di esperti, ognuno di essi determina il suo compenso nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

1. Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico AIESiL o degli interessi associativi, l'AIESiL avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei Soci;
2. Sentiti gli interessati, si dice in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione;
 - d) risoluzione del rapporto associativo.

La Sicurezza sul lavoro ci unisce alla vita...

Il richiamo: consiste nel richiamare il Socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

La censura: dichiarazione formale al Socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.

La sospensione: atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo.

La durata della sospensione è stabilita dall'AIESiL con un massimo di sei mesi.

La sospensione interviene anche nei casi di:

- interdizione dai pubblici uffici;
- emissione di mandato o di ordine di cattura.

Terminato il periodo di sospensione il Socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purchè in regola con la quota associativa.

Art. 10 – Sedi Territoriali

Le Sedi Territoriali dovranno attenersi allo Statuto dell'Associazione e allo specifico Regolamento interno.

In caso contrario, il Consiglio Direttivo, adotterà i provvedimenti di cui all'art. 9.

Art. 11 – Risoluzione del rapporto associativo

La risoluzione è deliberata dopo aver sentito il Socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell'AIESiL, a causa della inosservanza del presente codice.

La revoca dell'iscrizione all'Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall'Associato all'atto della iscrizione (rispetto al Codice Deontologico e all'uso del Marchio AIESiL).

In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l'immagine di AIESiL.



La Sicurezza sul lavoro ci unisce alla vita...